



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 22/09/2020

FATTO

Il ricorrente, cointestatario con pari facoltà di rimborso di un buono fruttifero postale ordinario di £ 2.000.000 emesso il 24/10/1989 e appartenente alla serie "Q/P", riferisce di aver riscosso il titolo in data 14/01/2020 per un importo complessivo di € 11.171,90.

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro del titolo.

Lamenta, quindi, la lesione del principio della tutela dell'affidamento, enunciato dalla sent. n. 13979/07 delle Sezioni Unite e richiamato dal costante orientamento dell'Arbitro.

Il ricorrente chiede *"che venga accertato il diritto [...] ad ottenere l'ulteriore somma ancora non corrisposta (euro 10.233,62 circa) e conseguente condanna alla liquidazione della cifra a carico [dell'intermediario]"*.

L'intermediario chiarisce anzitutto che ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi nella G.U. e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.

Ciò premesso, fa presente che il buono oggetto del ricorso appartiene a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che lo stesso è stato emesso su un titolo aggiornato con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi



d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (per i buoni in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza del buono alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul titolo in oggetto al momento del rilascio; inoltre, chiarisce che il timbro si sovrappone a tutto quanto originariamente stampato sul retro dei buoni e lo sostituisce integralmente, essendo "irragionevole" ritenere che la stampigliatura si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione della scritta relativa ai tassi applicabili nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie "Q" "*ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso*", che assolve pienamente alla funzione di trasparenza.

D'altronde, afferma la resistente, con la sentenza n. 3963/19 le SS.UU, confermata la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, generando così in parte ricorrente un falso affidamento. Sostiene infatti che tale decisioni non hanno considerato che, come detto, l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche gli importi complessivi dovuti.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltretutto la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

Richiama altresì la sentenza n. 26/20 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato nei confronti dell'art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 dichiarando la questione inammissibile in mancanza di una violazione sia dell'art. 3 sia dell'art. 47 della Costituzione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario chiede di rigettare il ricorso *"in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato"*.

In sede di repliche, il ricorrente rileva che la sentenza della Cassazione n. 3963/19, citata dall'intermediario, lungi dall'operare un *revirement* rispetto alla sentenza delle Sezioni Unite n. 13979/07, richiamata nel ricorso, ne ha confermato l'impostazione. La sentenza n. 3963/19 ha, infatti, confermato la qualificazione dei BFP quali documenti di legittimazione, specificando che la modificazione dei rendimenti operata tramite decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione può trovare ingresso all'interno dei titoli mediante un'integrazione del loro contenuto *ab externo*.

Rileva, altresì, l'inadempimento da parte dell'ufficio postale emittente dell'obbligo di cui all'art. 5 del DM 13/06/1986 di indicare sul titolo i differenti rendimenti per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Ritiene, inoltre, irrilevante la circostanza per cui nel corso della durata dell'investimento si alternino due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, non essendo la stessa impedita da norme di legge e non risultando *"aberrante"* alla luce delle tecniche adoperate per i contratti con funzione di investimento.

Ritiene, altresì, non dirimente nel caso di specie la sent. n. 26/20 della Corte Costituzionale che si è pronunciata negativamente sulla pretesa incostituzionalità dell'art. 173 del DPR n. 156/73 nella parte in cui consentiva di estendere le modifiche peggiorative dei tassi di interesse a una o più serie di BFP emessi precedentemente al DM del 1986.

Insiste, pertanto, nel richiedere l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un BFP sottoscritto dal ricorrente, emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenente alla serie "Q/P". In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Al riguardo, il Collegio fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."

Dalla documentazione in atti il Collegio evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso sul BFP oggetto di ricorso.

Nota in proposito il Collegio che l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Il Collegio osserva che, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, i Collegi territoriali e il Collegio di Coordinamento (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2007) hanno avallato la soluzione più favorevole al cliente, in linea con quanto disposto dalla Corte di Cassazione (v. Cass. Civ., SS.UU, n. 1379/2007) in quanto l'apposizione del timbro sostituirebbe la regolamentazione degli interessi solamente fino al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente "l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste" sul retro del titolo per il periodo successivo (cfr, ex



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

multis, di recente, Collegio di Bari, decisione n. 7783/2018, Collegio di Bologna, decisione n. 4245/2018 e Collegio di Roma, decisione n. 2382/2018).

Per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento e, pertanto, il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere per il terzo decennio il rendimento riportato sul retro del titolo medesimo, originariamente previsto per la serie "P".

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI